

PROC. N. 785/2019 V.G.

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE V CIVILE

composto dai magistrati:

M. Cristina Canziani	Presidente
Paola Tanara	Consigliere
Maria Vicidomini	Consigliere rel
Riccardo Pardini	Consigliere onorario
Lucia Marchesini	Consigliere onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di Consiglio all'udienza collegiale del 10.09.2020, promossa con ricorso depositato in data 8.10.2019,

DA

B. _____, nato a Gallarate (VA) il 09/05/1982, e **C/** _____, nata a Gallarate (VA) il _____/1986, entrambi residenti in Gallarate (VA), Via _____, genitori della minore **B.** _____ nata a Gallarate (VA) il _____ 2018, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marcello Rifici, del foro di Patti (ME), e dall'Avv. Omero Nardi del Foro di Ancona, elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo in Roma

RECLAMANTI

CON L'INTERVENTO DEL P.G.;

avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 24.09.2019, depositato in pari data, con cui è stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale dei reclamanti in ordine alle scelte sanitarie relative alla minore **B.** _____, nata a Gallarate il _____ 2018.

Esaminati gli atti, lette le conclusioni scritte dei reclamanti, sentito il P.G. che ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale per i minorenni e la revoca del decreto;

considerato che:

1. il Tribunale per i minorenni di Milano con il decreto impugnato ha disposto, su ricorso del Pubblico Ministero, la limitazione della responsabilità genitoriale degli odierni reclamanti, testimoni di Geova, in punto di scelte sanitarie con riferimento agli interventi di emotrasfusione e agli altri necessari per le condizioni di salute della minore **B.** _____ rilevate



dall'Ospedale di Legnano con nota del 24.09.2019. Il Tribunale ha altresì disposto, in relazione a tali scelte sanitarie, l'affidamento della minore al legale rappresentante dell'Ospedale di Legnano e ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero e al Giudice Tutelare di Busto Arsizio per i provvedimenti di competenza.

2. Avverso detto decreto hanno proposto reclamo i genitori della minore che hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività del decreto e la dichiarazione di incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Milano in favore del Giudice Tutelare del Tribunale di Busto Arsizio *ex art.3 L.n.219/2017*. Nel merito, i reclamanti hanno chiesto l'annullamento e/o la revoca del decreto impugnato atteso che in materia di trattamenti sanitari il dissenso dei genitori al trattamento medico proposto rientra nelle facoltà loro riconosciute dalla legge e non costituisce pregiudizio per il minore tale da determinarne l'inidoneità genitoriale.
3. Ritiene la Corte che il reclamo proposto sia fondato.

Il Tribunale per i minorenni ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale dei reclamanti sulle scelte sanitarie relative alla figlia unicamente perché i genitori, testimoni di Geova, si erano opposti alle trasfusioni ematiche che i sanitari avevano preannunciato necessarie in relazione ai bassi valori di emoglobina di _____ e a seguito dell'intervento di exeresi di un ematoma extradurale effettuato sulla minore. Nessun altro elemento è stato infatti valorizzato nel provvedimento impugnato a sostegno dell'adottata decisione, né risulta che siano stati in alcun modo attivati i servizi sociali per verificare la sussistenza di profili di comportamento dei genitori tali da ritenerli inadeguati all'esercizio della responsabilità genitoriale.

4. Nel caso in esame occorreva soltanto superare il dissenso dei genitori allo specifico trattamento sanitario (di fatto poi non effettuato) al fine di salvaguardare la salute della minore: ricorrevano dunque gli estremi per attivare la procedura specificamente introdotta dall'art.3, comma 5, della L.n.219/2017 DAT ("disposizioni anticipate di trattamento"), dedicata a minori e incapaci, secondo cui: *"Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria . "*
5. La previsione normativa richiamata vale a confermare che il mero dissenso dei genitori alle trasfusioni di sangue in aderenza al credo religioso non può essere posto a fondamento di una valutazione di inidoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale. Comunque, la



competenza a decidere le controversie in caso di dissenso fra genitori e medici sui trattamenti sanitari da praticare ai minori spetta al Giudice Tutelare.

6. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte il reclamo va accolto e va disposta la revoca del decreto impugnato.

PQM

La Corte in accoglimento del reclamo revoca il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano il 24.09.2019.

Milano, 10.09.2020

Il consigliere rel.

Maria Vicidomini

Il Presidente

M. Cristina Canziani

